



Oggetto: modifica, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) e comma 7, del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., del contratto "a consumo" CIG 8672253990, stipulato con l'OE Ediguida s.r.l. ed avente ad oggetto la stampa di pubblicazioni istituzionali e la fornitura di materiale personalizzato per l'Agenzia Italiana del Farmaco

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso "Regolamento");

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto di lavoro individuale sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 26 marzo 2021, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato confermato nell'incarico di Direttore generale dell'AIFA;

Visto l'art. 10, comma 2, lett. e), del predetto D.M. n. 245 del 2004, ai sensi del quale è riconosciuta al Direttore Generale la possibilità di conferire "*specifica delego ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali*";

Visto il Regolamento di contabilità dell’Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)";

Visto, in particolare, l’art. 24 del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale *“Il Direttore Generale esercita il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa, con possibilità di delega ai dirigenti di II fascia per importi non superiori alle soglie di rilevanza europea.”*;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l’incarico di dirigente dell’Area Amministrativa dell’Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell’art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l’incarico di dirigente dell’Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all’art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell’Agenzia;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 21 maggio 2020, n. 619, con la quale il dott. Antonino Laganà è delegato, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’art. 35 del codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 recante *“Codice dei Contratti Pubblici”* e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 106, comma 1, lett.c), in virtù del quale i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento *“ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto”*;

Visto altresì il comma 7 del succitato art. 106 del Codice in virtù del quale, nel caso di cui al comma 1, lettera c) in parola, *“il contratto può essere modificato se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale”*;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall’ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* per la parte vigente;

Vista la determinazione direttoriale n. 1766 in data 26/10/2018, con cui - ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3, la dott.ssa Raffaella Cugini è stata nominata *“Responsabile unico del procedimento”* (RUP) degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, ad esclusione degli appalti in ambito di Information and Communication Technology;

Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*;

Vista altresì la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 58 del 26 ottobre 2021, concernente l'adozione del documento di budget economico 2022 con annesso budget per il triennio 2022-2024;

Vista la determina dirigenziale AM n. 103/2021 d'indizione della procedura di acquisto tramite RdO sul MePA avviata con lettera d'invito, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo, per l'affidamento della fornitura *“a consumo”* di stampa di pubblicazioni istituzionali e di materiale personalizzato, per un biennio, per le esigenze dell'Agenzia;

Visto il contratto CIG 8672253990 stipulato, all'esito della gara, con l'OE Ediguida S.r.l. in data 18 maggio 2021, giusta determina dirigenziale AM n. 103/2021 con durata biennale, sino al completo esaurimento del budget contrattualmente previsto di euro 111.041,02, (centoundicimilaquarantuno/02) oltre IVA;

Considerato che il contratto CIG 8672253990 è un contratto *“a consumo”* di somministrazione di vari prodotti quali la stampa di pubblicazioni istituzionali e la fornitura di materiale personalizzato, in virtù del quale l'Agenzia, nei limiti del predetto importo massimo contrattualmente previsto, ordina, in base alle proprie esigenze, solo quei prodotti di cui necessita ai prezzi unitari offerti dall'OE in sede di gara;

Preso atto che, come relazionato dal DEC, alla data del 31 maggio 2022, risultano utilizzati euro 17.752,40 (diciassettemilasettecentocinquantadue/40), con un residuo di euro 93.288,62 (novantatremiladuecentottantotto/62) oltre IVA;

Vista le note assunte al prot. AIFA n. 54567-A del 06/05/2022, 68860-A del 06/06/2022 e 68866-A del 08/06/2022, con cui la Ediguida S.r.l., in ragione degli esponenziali rincari delle materie prime in generale ed in particolare della carta, dovute agli sviluppi della generale situazione di crisi economica, politica e sociale a livello mondiale, ha chiesto all'Agenzia la revisione dei prezzi per la stampa su carta di pubblicazioni AIFA, alla luce dell'intervenuta maggiorazione dei relativi costi, fornendo idonea documentazione a riprova dei rincari subiti e precisando che, nel caso gli aumenti non dovessero essergli riconosciuti, sarà costretto suo malgrado a risolvere il contratto per assoluta insostenibilità dei costi;

Vista la relazione del 09/06/2022, acquisita in pari data al prot. AIFA n. 69725, alla quale integralmente si rimanda per gli aspetti giuridici e motivazionali, con la quale il DEC del contratto ha rappresentato che la richiesta di Ediguida s.r.l. vada esaminata alla luce dell'attuale crisi economica, gravissima e generalizzata, imprevedibile e imprevedibile all'epoca della stipula del contratto e che, in forza del principio generale di buona fede nell'esecuzione del contratto di cui agli artt. 1375 c.c. e 1450 c.c., il rapporto negoziale debba essere ricondotto ad equità ove le condizioni attuali non consentano di garantirne adeguatamente l'esecuzione;

Preso atto, in particolare, che - come attestato e verificato dal DEC - l'OE ha rappresentato che i rincari registrati per quanto concerne carta, energia e altre materie prime, hanno determinato il blocco delle produzioni da parte delle cartiere e in taluni casi anche la chiusura delle stesse e che attualmente la criticità risiede sia nel rincaro dei prezzi delle materie prime, che nella difficoltà di reperimento delle stesse ed ha comprovato, mediante esibizione delle relative fatture, che le componenti che concorrono a determinare il costo dei prodotti/servizi dallo stesso forniti ad AIFA, hanno subito negli ultimi sei mesi i seguenti incrementi esponenziali: la carta ha registrato un aumento del 110%, il costo energetico che incide sulle operazioni di pre stampa e di stampa ha avuto un aumento del 170%, mentre il costo delle lastre per la stampa ha subito un aumento del 75%;

Considerato che l'OE, sulla base delle predette considerazioni, ha chiesto la seguente rimodulazione dei prezzi limitatamente al solo servizio di stampa su carta di "Volumi 17x24":

- stampa da 4 a 50 pagine: € 1.20 a copia (+53,8 % rispetto al prezzo contrattuale)
- stampa da 51 a 100 pagine: € 2.51 a copia (+56% rispetto al prezzo contrattuale)
- stampa da 101 a 200 pagine: € 4.44 a copia (+63% rispetto al prezzo contrattuale)
- stampa da 201 a 300 pagine: € 6.96 a copia (+69.70% rispetto al prezzo contrattuale)
- stampa da 301 a 400 pagine: € 9.58 a copia (+74.10% rispetto al prezzo contrattuale)
- stampa da 401 a 500 pagine: € 11.23 a copia (+78.90% rispetto al prezzo contrattuale)
- stampa oltre 500 pagine: € 12.10 a copia (+86.60% rispetto al prezzo contrattuale);

Preso atto di quanto rappresentato dal DEC nella succitata relazione e precisamente che i servizi di stampa su carta di volumi AIFA, di cui Ediguida s.r.l. chiede la revisione del prezzo, sono indispensabili per l'Agenzia, in quanto trattasi di stampa di pubblicazioni istituzionali a carattere altamente scientifico e che l'OE ha finora reso le forniture e i servizi oggetto del contratto in argomento con regolarità e puntualità;

Visto il Modulo 232_01 di "Richiesta Acquisti previsti nel Budget", trasmesso in data 09/06/2022 dell'Ufficio Stampa e Comunicazione, assunto in pari data al prot. AIFA-A n. 69865 con il quale è stata, pertanto, richiesta una modifica, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c) e comma 7, del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., del suddetto contratto CIG 8672253990 consistente nella revisione dei prezzi della stampa su carta di "Volumi 17x24" con decorrenza da giugno 2022;

Considerato in particolare che, in virtù di tale modifica, non vi saranno ulteriori costi aggiuntivi rispetto all'importo massimo contrattuale autorizzato con la sopracitata Determina Dirigenziale AM. n. 103/2021;

Preso atto dell'impegno, assunto dal DEC nella sopra citata relazione prot n. n. 69725 del 09/06/2022, di monitorare l'andamento dei prezzi di modo che, qualora i costi delle

sopracitate materie prime dovessero subire una diminuzione, i prezzi oggetto della presente modifica verranno nuovamente rimodulati di conseguenza e che, a tal fine, il DEC provvederà a richiedere al fornitore copia delle fatture relative a detti costi con una periodicità semestrale;

Considerato che ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. *“Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende”*;

Preso atto del nulla osta rilasciato dal RUP della procedura *de qua*, con email del 09/06/2022, con il quale – alla luce dell’attività istruttoria espletata dal DEC del contratto in parola, con riferimento alla fondatezza in fatto e diritto della su citata richiesta, sulla base della documentazione fornita da Ediguida s.r.l. a corredo della propria richiesta - è stata autorizzata la richiesta modifica, sussistendo nel caso di specie di tutte le condizioni richieste dall’art. 106 comma 1, lett.c), e comma 7 del Codice ed in particolare in quanto la variante non eccede il 50% dell'importo del contratto in essere con il fornitore, posto che l’importo massimo del contratto rimane invariato, non altera la natura generale del contratto ed è stata determinata dall’oggettiva valutazione di sopravvenienze impreviste e imprevedibili conseguite da una vasta crisi economica, politica e sociale a livello mondiale;

Tenuto conto che i prezzi oggetto della presente modifica saranno oggetto di una valutazione semestrale da parte del DEC e che qualora dovessero subire una diminuzione, verranno nuovamente rimodulati di conseguenza;

Ritenuto opportuno di procedere alla modifica del contratto in argomento, sussistendo nel caso di specie tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Per tutte le suesposte ragioni

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione della modifica del contratto limitatamente alla revisione del prezzo della carta in risme)

1. Per le motivazioni di cui in premessa è autorizzata, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera c) punti 1 e 2 e comma 7, del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., la modifica del contratto CIG 8672253990, per effetto della quale, limitatamente ai prezzi della stampa del volume 17x24, si applicherà a far data dal mese di giugno 2022, la seguente rimodulazione dei prezzi:

- stampa da 4 a 50 pagine: € 1.20 a copia (+53,8 % rispetto al prezzo contrattuale)
- stampa da 51 a 100 pagine: € 2.51 a copia (+56% rispetto al prezzo contrattuale)
- stampa da 101 a 200 pagine: € 4.44 a copia (+63% rispetto al prezzo contrattuale)
- stampa da 201 a 300 pagine: € 6.96 a copia (+69.70% rispetto al prezzo contrattuale)
- stampa da 301 a 400 pagine: € 9.58 a copia (+74.10% rispetto al prezzo contrattuale)
- stampa da 401 a 500 pagine: € 11.23 a copia (+78.90% rispetto al prezzo contrattuale)
- stampa oltre 500 pagine: € 12.10 a copia (+86.60% rispetto al prezzo contrattuale).

2. I prezzi oggetto della presente modifica saranno oggetto di una valutazione semestrale da parte del DEC e qualora dovessero subire una diminuzione, verranno nuovamente rimodulati di conseguenza.
3. La menzionata modifica del contratto CIG 8672253990 non comporta ulteriori oneri aggiuntivi per AIFA rispetto all'importo massimo contrattuale già autorizzato con Determina Dirigenziale AM. n. 103/2021.

Art. 3
(pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti>.
2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il Dirigente dell'Area Amministrativa
Antonino Laganà

Allegati:

- 1) Relazione del DEC, prot. AIFA n. 69725 del 09/06/2022;
- 2) Autorizzazione del RUP del 09/06/2022.

Pubblicato sul profilo del committente in data 07 / 07 / **2022**

